

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n. .... / 364351 / 2007

OGGETTO: COMUNE DI CANTALUPA - VARIANTE PARZIALE NORMATIVA AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale Normativa al P.R.G.C. vigente, adottato con deliberazione del C.C. n. 33 del 20/12/2006, trasmesso alla Provincia in data 12/02/2007 (pervenuto in data 19/02/2007), (*Prat. n. 027/2007*), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 20/12/2006 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- all'art. 10 bis delle Norme di Attuazione, il trasferimento di capacità insediativa residenziale, anche da lotti non contigui, è ammesso nelle seguenti misure:
  - "a1) 300 mc per completamento ed ampliamento di unità immobiliari esistenti alla data del 27/12-2000 dislocate in qualsiasi zona del Comune;*
  - a2) mc 300 per il recupero di locali sottotetto, aventi le caratteristiche di cui all'art. 15 del regolamento edilizio vigente, in unità immobiliari oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire rilasciate dal 28.12.2000 al 10.03.2005";*

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale Normativa al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cantalupa con deliberazione C.C. n. 33 del 20/12/2006, le seguenti **osservazioni**:
  - a) l'allegato alla Variante adottata, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998: si rileva che l'estratto delle "*Norme di Attuazione*" (art. 10 bis) riporta in modo incompleto ed errato i contenuti normativi introdotti: il nuovo comma "a1" non è stato evidenziato in grassetto (come invece correttamente è stato invece rappresentato il nuovo comma "a2");
  - b) trattandosi di una modifica di carattere esclusivamente normativo ma di rilevante portata sotto il profilo attuativo (trasferimento di capacità insediativa residenziale pari a 300 mc), si ravvisa la necessità che al progetto definitivo della Variante sia allegata una "*Relazione Illustrativa*" da cui si evincano i seguenti elementi:
    - se a fronte dei previsti trasferimenti di cubatura (utilizzabili anche per il recupero di locali sottotetto) debba essere o meno rispettato l'indice di cubatura vigente e il fabbisogno di standards eventualmente generato;
    - il contenuto dell'art. 15 del Regolamento Edilizio vigente, espressamente richiamato al nuovo comma "a2" dell'art. 10 bis, in relazione alle caratteristiche dei locali sottotetto;
    - il puntuale rispetto dei limiti di cui al comma 4, dell'art. 17 della L.R. 56/77, al fine di accertare la coerenza della procedura seguita per l'approvazione della Variante con i contenuti di cui al settimo comma dell'art. 17 della L.R.56/77;
  - c) come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
  - d) ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Cantalupa la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, .....